



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Margherita Leone	Presidente
dott.ssa Antonella Pagetta	Consigliere
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel.
dott. Gualtiero Michelini	Consigliere
dott. Vittoria Amirante	Consigliere

OGGETTO:
licenziamento disciplinare
- valutazione delle
deposizioni testimoniali -
riserva al giudice di merito

Ud. 11/12/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **1225/2024** r.g., proposto

da

MM , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte,
rappresentato e difeso dall'avv. RP .

ricorrente

contro

X **spa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to
in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall'avv.
CV .

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 564/2023
pubblicata in data 27/10/2023, n.r.g. 292/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/12/2024 dal
Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

RILEVATO CHE

1.- MM era stato dipendente di X spa fino al
09/01/2018, quando aveva ricevuto la comunicazione del direttore della
società che confermava l'opinamento della destituzione ai sensi dell'art. 53
r.d. n. 148/1931, sulla base delle contestazioni disciplinari del 07/11/2017 e
del 20/11/2017, alle quali erano seguiti in data 19/12/2017 l'opinamento



della destituzione e in data 27/12/2017 le giustificazioni del lavoratore con richiesta di essere giudicato dal Consiglio di Disciplina.

Il M impugnava il provvedimento espulsivo per molteplici vizi e per insussistenza dei fatti contestati.

2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Bologna rigettava l'impugnazione del licenziamento sia all'esito della fase c.d. sommaria introdotta dal rito di cui alla legge n. 92/2012, sia all'esito dell'opposizione del lavoratore.

3.- Con sentenza n. 211/2020 la Corte d'Appello di Bologna, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal M , dichiarava illegittimo il licenziamento per ritenuta sproporzione e pertanto, in applicazione della tutela di cui all'art. 18, co. 5, L. n. 300/1970, dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannava la società a pagare al M venti mensilità della retribuzione globale di fatto.

4.- Con ordinanza n. 7029/2023 questa Corte accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale della società e dichiarava assorbito il secondo nonché il ricorso principale; cassava e rinviava *"per il riesame della complessiva fattispecie al fine della verifica della sussistenza della giusta causa di licenziamento alla luce della corretta scala valoriale di riferimento come sopra ricostruita"*.

5. Adita in riassunzione della società, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello rigettava il gravame a suo tempo interposto dal M avverso la sentenza di primo grado.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) la condotta posta in essere dal M nei confronti della collega M va inserita e valutata nel contesto lavorativo, nel quale ciascun dipendente ha il dovere di rispettare la dignità altrui ed in primo luogo quella dei colleghi;
- b) va tenuto conto dell'impostazione dell'ordinamento di assicurare il pieno rispetto di qualunque scelta di orientamento sessuale, come tale attinente alla sfera intima e assolutamente riservata della persona;
- c) le frasi pronunziate dal M all'indirizzo della collega rappresentano chiaramente azioni disonorevoli ed immorali, atteso



che l'ordinamento qualifica in termini di discriminazione anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima degradante, umiliante od offensivo;

- d) il baricentro della tutela contro le discriminazioni sessuali poggia sul rilievo del contenuto oggettivo della condotta, nonché sulla percezione soggettiva della stessa da parte della vittima, mentre non è necessaria l'intenzione soggettiva di infiggere molestie da parte dell'autore della condotta;
- e) nel caso in esame non vi sono dubbi neppure sul fatto che tali molestie fossero indesiderate da parte della destinataria, tanto che dalla prova è emerso che "lei si è imbarazzata diventando rossa in viso";
- f) aggrava ulteriormente la condotta il dato che la stessa sia stata tenuta sul luogo di lavoro ed in presenza di altri colleghi e che la stessa sia stata espressione di un atteggiamento non episodico, tanto da essere stata contestata la recidiva nella mancanza;
- g) dunque è senza dubbio integrato il fatto punito con la destituzione dall'art. 45, punto 6, r.d. n. 148/1931, atteso che l'azione tenuta dal lavoratore è più che disonorevole ed immorale, rendendosi in ogni caso immeritevole di pubblica stima;
- h) tanto basta per la sanzione espulsiva, sebbene debba aggiungersi l'ulteriore condotta – pure contestata – di minaccia pacificamente compiuta nei confronti dell'ing. M , presidente della commissione di inchiesta per la verifica del rispetto del codice etico;
- i) il M va condannato a restituire la somma percepita in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata, pari ad euro 33.903,04, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.

6.- Avverso tale sentenza MM ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

7.- X spa ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.

8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

CONSIDERATO CHE



1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, avendo la Corte territoriale ritenuto attendibile il teste escusso LR .

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni:

- a) in quanto inerente non ad un fatto storico, bensì ad una deposizione testimoniale,
- b) in quanto si traduce in una censura alla formazione del convincimento della Corte territoriale, insindacabile in sede di legittimità laddove – come nella specie – adeguatamente motivato,
- c) in quanto volto a rimettere in discussione la verità storica del fatto addebitatogli ai danni della collega M , punto ormai non più controverso e sull'accertamento del quale si è formato il c.d. giudicato interno.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2119 c.c. e 45, punto 6, r.d. n. 148/1931 per avere la Corte territoriale ritenuto integrata la giusta causa di licenziamento, in violazione del criterio di proporzionalità.

Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte una diversa valutazione dei fatti, interdetta in sede di legittimità. Peraltro, la decisione impugnata si è strettamente ed esattamente attenuta al principio di diritto affermato da questa Corte nella pronuncia rescindente, secondo cui la giusta causa è una nozione che va integrata secondo una scala valoriale esattamente identificata ed individuata anche e soprattutto con riguardo ai valori ormai radicati nella coscienza sociale ed espressione di principi generali dell'ordinamento.

Infine, la valutazione della proporzionalità implica e presuppone, a sua volta, accertamenti di fatto e quindi anche per tale ragione è interdetta in sede di legittimità.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2119 c.c. e 43, n. 3, r.d. n. 148/1931 per avere la Corte territoriale esteso la sua valutazione all'ulteriore condotta di minaccia asseritamente compiuta ai



danni dell'ing. M , estranea alla pronunzia rescindente di questa Corte.

Il motivo è assorbito.

4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96, co.3, c.p.c., atteso che la presente pronunzia è esclusivamente di natura processuale e ciò esclude la possibilità di rinvenire ed apprezzare profili di temerarietà nel ricorso del M (Cass. ord. n. 10327/2018). D'altronde questa Corte ha precisato, in funzione nomofilattica, che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. – che a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno – esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda. Dunque non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. sez. un. n. 9912/2018). Nessuna di tali condizioni è ravvisabile nella specie.

5.- In caso di diffusione della presente decisione va disposto che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.



In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 11/12/2024.

La Presidente
dott.ssa Margherita Leone

